

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
STAR7 S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2025, E, OVE OCCORRENDO, IN
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 06 MAGGIO 2025

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 25 marzo 2025 da parte del Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (“**STAR7**” o l’“**Emittente**”), con avviso pubblicato su Italia Oggi, sul sito *internet* dell’Emittente e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), è stata convocata l’Assemblea dei Soci dell’Emittente in seduta (l’“**Assemblea**”) presso la sede amministrativa della Società, in Valle San Bartolomeo (AL), Via Alessandria n. 37/b, per il giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 6 maggio 2025 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Ratifica cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell’art. 13.3 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea (rappresentante designato esclusivo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 25 marzo 2025, che evidenzia un utile di Euro 2.035.689.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 25 marzo 2025.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.star-7.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
- preso atto della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2024;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile pari a Euro 2.035.689*
- 2. composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.”*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete inoltre chiamati ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 2.035.689, che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 nonché alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visti i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- preso atto della relazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- 1. di destinare l'utile netto di esercizio 2024, pari ad Euro 2.035.689, interamente a riserva straordinaria."*

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete chiamati ad esaminare ed approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), dell'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e delle relative disposizioni di attuazione.

La presente Relazione (la “**Relazione**”), predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo www.star-7.com (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti).

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

(i) dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie (c.d. “magazzino titoli”) da utilizzare nell’ambito di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni societarie;

(ii) destinare le azioni proprie a piani di incentivazione azionaria o piani di attribuzione e/o acquisto di azioni, anche a condizioni agevolate, riservati agli amministratori e/o ai dipendenti del Gruppo STAR7;

(iii) cogliere opportunità di creazione di valore e di un efficiente impiego della liquidità in relazione all’andamento del mercato, nonché nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni da acquistare

Alla data di approvazione della presente relazione da parte del Consiglio di Amministrazione (25 marzo 2025), il capitale sociale di Star7 S.p.A. ammonta a Euro 599.340,00 ed è rappresentato da n. 8.999.752 azioni ordinarie tutte prive dell’indicazione del valore nominale espresso.

L’autorizzazione richiesta prevede la possibilità di acquistare, in una o più volte, azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un numero che, in qualsiasi momento, non superi complessivamente il 10% del capitale sociale.

L’autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio (acquistate ai sensi di quanto sopra, ovvero comunque detenute dalla Società), in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dall’autorizzazione assembleare.

Ai sensi dell’art. 2357, comma 1, del codice civile, tali operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Quota parte degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite imputazione a specifica riserva indisponibile fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, codice civile.

Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

La Società alla data della presente relazione non detiene azioni proprie.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita ai sensi dell'art. 2357, comma 2, codice civile, ossia per un periodo di 18 mesi a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nella presente relazione illustrativa nonché delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare. Valutazione di mercato.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione e in aumento, di più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Il numero di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa da questa Assemblea, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo STAR7 e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della

richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo le modalità di cui all'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, incluso:

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;

(b) con acquisti effettuati sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

(c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;

(d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;

(e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. d-*bis*, Regolamento Emittenti, ossia facendo ricorso all'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuarle, in una o più volte, con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, ivi comprese: (i) le vendite sui sistemi multilaterali di negoziazione, anche ai blocchi (ii) la cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate e/o delle società controllanti in attuazione di piani di incentivazione; (iii) ogni altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie).

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A., con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, approvato dall'odierna Assemblea;*
- *preso atto delle proposte di deliberazioni presentate;*

DELIBERA

- 1) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. codice civile e dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai termini e con le modalità indicati al punto 2 che segue;*
- 2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, con le seguenti modalità e termini:*
 - (i) *l'acquisto di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, potrà avvenire, in una o più volte, per un numero che, in qualsiasi momento, non superi complessivamente il 10% del capitale sociale;*
 - (ii) *l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera;*
 - (iii) *l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio (acquistate ai sensi di quanto sopra, ovvero comunque detenute dalla Società), in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dall'autorizzazione assembleare;*
 - (iv) *l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che siano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;*

- (v) gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Quota parte degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili o saranno vincolati contabilmente, per un importo pari agli acquisti delle azioni proprie effettuati, tramite l'imputazione a specifica riserva indisponibile, fintanto che le azioni proprie saranno in portafoglio.*
 - (vi) le operazioni di acquisto di azioni dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e alla normativa in materia di abusi di mercato comunitaria e nazionale e alle prassi ammesse;*
 - (vii) il prezzo di acquisto delle azioni proprie non deve discostarsi, in diminuzione e in aumento, di più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - (viii) gli acquisti dovranno essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e secondo le modalità previste dalla normativa, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili*
 - (ix) in termini di volumi il numero di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto;*
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni e dei principi contabili di volta in volta applicabili.*
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse eventualmente applicabili.*

4. Ratifica cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa che non essendo pervenute le dimissioni di un Consigliere - che ci si attendeva di ricevere - il Consiglio di Amministrazione non ha cooptato alcun nuovo membro. Pertanto, non vi è la necessità di deliberare su questo punto all'ordine del giorno.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 13.3 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea (rappresentante designato esclusivo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno di Parte straordinaria - siete chiamati ad esaminare ed approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale di STAR7 S.p.A. (lo "**Statuto**"), relativo alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 25 Marzo 2025.

La presente Relazione (la "**Relazione**"), predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo sul sito internet della Società www.star-7.com (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti).

1. Motivazioni delle proposte di modifica

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con la prassi in corso di consolidamento e al fine di garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni assembleari, propone di modificare l'articolo 13.3 dello Statuto sì da:

- consentire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (come infra definita).

Si ritiene opportuno illustrare la *ratio* della proposta di modifica.

Durante lo stato emergenziale dovuto alla pandemia da *Covid-19*, l'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disciplinato, *inter alia*, la possibilità per le società per azioni di prevedere, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie, (i) l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) lo svolgimento della stessa, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Successivamente, in data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21, "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" ("**Legge Capitali**"). L'articolo 11, comma 1, della Legge Capitali prevede l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo, 135-*undecies*.1, che consente alle società quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato.

Nel corso degli ultimi anni, il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" è stato valutato positivamente dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle adunanze dell'Assemblea tenutesi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza compromettere la qualità delle interlocuzioni con gli azionisti e dei lavori assembleari.

Si segnala, al riguardo, che il Consiglio Notarile di Milano (le cui pronunce prescindono dalla situazione di emergenza epidemiologica) ha recentemente ritenuto legittime le clausole statutarie di società per azioni che attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione¹.

Infine, deve darsi atto che la prassi recente delle società quotate italiane si è andata consolidando nella direzione di un utilizzo sempre più frequente dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato.

¹ Cfr. Massima n.200 del 23 Novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano.

2. Proposte di modifica

La tabella seguente pone a confronto le previsioni del testo vigente dello Statuto con il testo proposto in adozione, invariate le altre previsioni dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13 – ASSEMBLEA	Articolo 13 – ASSEMBLEA
Articolo 13.3 Intervento e voto	Articolo 13.3 Intervento e voto
<p>Hanno diritto di intervenire all' assemblea i soci aventi il diritto di voto.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non socio ai sensi dell'Art. 2372 del codice civile.</p> <p>Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero quotati su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d' Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p>	<p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi il diritto di voto.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non socio ai sensi dell'Art. 2372 del codice civile.</p> <p>Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero quotati su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d' Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p>

	<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.</p> <p>La Società ha facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti.</p> <p>Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti.</p>
--	--

3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche all'art. 13.3 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei presupposti che legittimano tale diritto contemplati dall'articolo 2437 codice civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

- *“L'Assemblea Straordinaria di STAR7 S.p.A., con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria:*
- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione; e*
- *preso atto delle proposte di deliberazioni presentate in merito alla modifica dell'articolo 13.3 dello Statuto Sociale,*

DELIBERA

1) di approvare le modifiche all'art. 13.3 dello Statuto Sociale descritte nel punto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 codice civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo Statuto Sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.

* * *

Alessandria, 11/4/2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo